

MODALITÀ APPLICATIVE DEI BENEFICI RICONOSCIUTI PER L'ANNO 2023 A SEGUITO DI ACQUISTO E DEMOLIZIONE DI PARTICOLARI VEICOLI AI SENSI DELL'ART. 14, DELLA L.R. 29 DICEMBRE 2022, N. 34, CHE HA INTRODOTTTO MODIFICHE ALL'ART. 44, DELLA L.R. N. 10/2003.

1. FINALITA'

L'iniziativa si inquadra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico e concorre al raggiungimento dei valori limite di particolato e di ossidi di azoto in atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Specificatamente si inserisce nel contesto delle misure strutturali individuate all'interno del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'aria (PRIA), il cui aggiornamento è stato approvato con la d.G.R. 2 agosto 2018, n. 449, individuando le misure di piano, in particolare, con l'azione dell'aggiornamento del PRIA 2018 TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone", la cui attuazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria.

L'iniziativa si affianca agli interventi di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti vigenti ed è in linea con le misure individuate all'interno del nuovo Accordo di Programma di bacino padano sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente e le regioni Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte nel 2017 diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure addizionali di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni, avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche al fine di evitare aggravamenti e sentenze di condanna nelle procedure di infrazione UE attualmente pendenti.

La misura vuole offrire un sostegno ai cittadini nel percorso di sostituzione del proprio veicolo destinato alla mobilità. L'ambito di intervento, infatti, prevede anche per il 2023 un contributo, destinato a privati ed aziende, per la demolizione dei veicoli più inquinanti (con particolare attenzione per quelli alimentati a gasolio) nonché l'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica, per le sole persone fisiche che, contestualmente alla rottamazione del veicolo inquinante, acquistano un'autovettura di potenza non superiore a 100Kw, appartenente alla classe EURO 6 purché immatricolata a partire dal 1° gennaio 2021, non alimentata a gasolio, a condizione che si provveda alla contestuale rottamazione di veicolo inquinante.

Prosegue inoltre l'iniziativa che prevede la riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica per 5 annualità decorrenti dal mese di immatricolazione per i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna oppure GPL/elettrico oppure metano/elettrico, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2023, come stabilito dall'art. 48, comma 5, lett. c-quinquies, della l.r. n. 10/2003, come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 34.

In linea di massima per il 2023 si ripropongono le modalità operative adottate negli anni dal 2018 con la conferma del beneficio in caso di demolizione di veicoli di classe emissiva fino a EURO 1, se alimentanti a benzina anche ibridi, e fino a EURO 4 alimentati a gasolio anche ibridi o a doppia alimentazione.

2. DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO AGEVOLATIVO

L'art. 14, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34, ha introdotto modifiche all'art. 44, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, "Testo unico della disciplina dei tributi regionali" con la finalità di favorire ed accelerare il rinnovo del parco veicolare.

Le novità introdotte prevedono:

- i. l'esenzione per tre periodi d'imposta compresi nel triennio dal pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di acquisto, nell'anno 2023, di un'autovettura ad utilizzo non professionale, nuova o usata, avente le caratteristiche riportate nel paragrafo 4, con demolizione di un veicolo inquinante avente le caratteristiche riportate nel paragrafo 3, da effettuarsi nel medesimo 2023. Nel caso di autovettura nuova, la data da considerare è quella di immatricolazione. Nel caso di autovettura usata, la data da considerare è quella dell'atto di acquisto trascritto al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). L'esenzione è riconosciuta anche nel caso di autovettura acquisita in regime di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine; *(art. 44, comma 19 bis2, l.r. n. 10/2003)*
- ii. un contributo di € 90,00 per la demolizione di veicoli le cui caratteristiche tecniche sono indicate nel paragrafo 3. La rottamazione deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 dicembre 2023, secondo le risultanze del certificato di presa in carico rilasciato dal centro di raccolta autorizzato alla demolizione dei veicoli o dal rivenditore autorizzato al commercio di veicoli, purché la consegna sia finalizzata esclusivamente alla demolizione; *(art. 44, comma 19 bis3, l.r. n. 10/2003).*

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI DA DESTINARE ALLA ROTTAMAZIONE

Può usufruire del contributo per la demolizione di € 90,00, il proprietario di veicolo, da destinare alla demolizione, appartenente alle seguenti classi emissive (come riportato sulla carta di circolazione):

- non omologato ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE alimentato a benzina o gasolio (veicolo di classe **"EURO 0 benzina o diesel"**);
- omologato ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE alimentato a benzina o gasolio (veicolo di classe **"EURO 1 a benzina o diesel"**);
- omologato ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE alimentato a gasolio (veicolo di classe **"EURO 2 diesel"**);
- omologato ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 2001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A alimentato a gasolio (veicolo di classe **"EURO 3 diesel"**);
- omologato ai sensi delle direttive 92/97 CE - 98/69 CE-B, 98/69 CE-B; CEE 2003/76/CE-B; 98/77/CE RIF.98/69/CE-B; 1999/102/CE RIF. 98/69/CE-B; 99/96/CE RIGA B1; 2001/100/CE -B; 2001/1/CE RIF. 98/69/CE - B; 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA B1; 2002/80/CE-B; 2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B1; 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B1; 2001/1/CE - RIF. 98/69/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.); 2001/100/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.); 2002/80/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.); 2003/76/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.) alimentato a gasolio - (veicolo di classe **"EURO 4 diesel"**);
- avente alimentazione ibrida o doppia a benzina /metano o benzina /GPL, come riportato sulla carta di circolazione, purché omologato all'origine nella classe emissiva Euro 0 oppure EURO 1 a benzina oppure a gasolio/GPL, gasolio/metano purché omologato all'origine nella classe emissiva EURO 0, 1, 2, 3 o 4.

Ai fini dell'agevolazione non sono previsti limiti di cilindrata per i veicoli destinati alla demolizione.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI DA ACQUISTARE

È ammessa al beneficio dell'esenzione triennale, con riferimento ai periodi d'imposta attribuiti al veicolo, dal pagamento della tassa automobilistica l'autovettura, ad utilizzo non professionale, acquistata o acquisita in

locazione o noleggio a lungo termine, nuova di fabbrica o usata, nell'anno 2023, da parte della medesima persona fisica o di componenti dello stesso nucleo familiare anagrafico che risulti proprietario di veicolo, con le caratteristiche di cui al paragrafo 3, demolito nel medesimo anno. L'autovettura acquistata deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- appartenere alla categoria M1 - veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente – ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada)
- avere una potenza non superiore ai 100 Kw
- appartenere alla classe emissiva EURO 6 immatricolato a partire dal 1 gennaio 2021
- alimentazione bifuel (benzina/GPL o benzina/metano), ibrida (benzina/elettrica) o a benzina.

È escluso dal beneficio dell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica l'acquisto di autovetture alimentate a gasolio (diesel) o con doppia alimentazione a gasolio o ibrida.

5. CONDIZIONI NECESSARIE AL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO DELL'ESENZIONE TRIENNALE

La consegna del veicolo al demolitore autorizzato o al rivenditore autorizzato al commercio di veicoli (purché la consegna sia finalizzata alla demolizione) deve avvenire nel periodo compreso fra il 2 gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023.

L'immatricolazione o la trascrizione dell'acquisto, in caso di usato, devono ricadere nel periodo compreso fra il 2 gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023.

L'autovettura acquistata nuova di fabbrica o usata è ammessa al beneficio anche se immatricolata successivamente al 31 dicembre 2023, purché il contratto di acquisto risulti perfezionato entro tale data. Nel caso di compravendita di autovettura tra privati fa fede la data di autenticazione della firma apposta sull'atto di vendita purché trascritto al PRA. **Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, la demolizione dovrà essere effettuata nell'anno 2023 e comunque entro 15 giorni dall'immatricolazione o dalla trascrizione al PRA dell'atto di vendita tra privati.**

Ai fini dell'agevolazione, per ciascun veicolo demolito può essere associato l'acquisto di una sola autovettura nuova od usata.

6. VALIDITÀ E DURATA DEI BENEFICI

Il presente provvedimento agevolativo produce i suoi effetti:

1. dal 2 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente all'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale e al contributo di demolizione:
 - a) Per le autovetture di nuova immatricolazione, l'esenzione ha validità per tre periodi d'imposta con decorrenza dal mese di immatricolazione.
 - b) Per le autovetture acquistate usate, l'esenzione ha validità per tre periodi d'imposta con decorrenza dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data dell'atto di acquisto

trascritto al P.R.A. ovvero dal periodo tributario decorrente dal mese in cui si verifica l'uscita dal regime di sospensione d'imposta.

2. nel caso di acquisto nel 2023 di autovettura usata (EURO 6d) già riconosciuta esente per tre anni nel 2021 o nel 2022, il nuovo proprietario, che abbia rottamato sempre nel 2023 un veicolo inquinante, beneficerà dell'esenzione per un nuovo triennio con la decorrenza indicata al punto 1.
3. In assenza della contestuale rottamazione di veicolo inquinante, nel caso di acquisto dell'autovettura beneficiaria dell'agevolazione da parte di soggetto residente in Lombardia entro il periodo di validità dell'agevolazione, questa continuerà ad esercitare i propri effetti fino alla prevista scadenza.
4. Diversamente, in caso di vendita dell'autovettura beneficiaria dell'agevolazione a soggetto residente in altra Regione o di trasferimento della residenza del proprietario/locatario al di fuori della Lombardia, l'esenzione cesserà i propri effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'evento (anche se anticipato rispetto al periodo di validità dell'agevolazione).

Nel caso in cui il primo periodo tributario risulti inferiore all'anno, l'agevolazione è riconosciuta per i mesi di effettiva durata dello stesso.

7. CHI PUÒ USUFRUIRE DEL PROVVEDIMENTO AGEVOLATIVO

Esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale

Possono usufruire del beneficio tutte le persone fisiche che hanno residenza in Lombardia, proprietarie o locatarie, secondo le risultanze dei Pubblici Registri, di autovetture di nuova immatricolazione oppure usate, acquistate nell'anno 2023, con le caratteristiche di cui al paragrafo 4 che abbiano rottamato nel medesimo anno un veicolo con i requisiti di cui al paragrafo 3, per i quali sia dovuta la tassa automobilistica a favore della Regione Lombardia.

Non possono essere agevolati i soggetti, che hanno proceduto alla demolizione in qualità di aventi titolo, senza risultare proprietari al PRA.

L'agevolazione è riconosciuta nel caso in cui il veicolo demolito e l'autovettura acquistata risultino di proprietà (o in locazione solo per l'autovettura acquistata) di componenti del medesimo nucleo familiare anagrafico come risultante dallo stato di famiglia. Tale composizione può essere autocertificata ai sensi dell'art. 46, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

È escluso dal beneficio dell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica l'acquisto di autovetture alimentate a gasolio (diesel) o con doppia alimentazione a gasolio o ibrida.

Contributo per la demolizione dei veicoli maggiormente inquinanti

Possono usufruire del contributo di € 90,00 per la demolizione, i proprietari (persone fisiche e giuridiche) di veicoli con le caratteristiche tecniche indicate al paragrafo 3 (veicoli di classe EURO 0 e 1 e di classe EURO 2, 3 e 4 se alimentati a gasolio). **La rottamazione deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 dicembre 2023**, secondo le risultanze del certificato di presa in carico rilasciato dal centro di raccolta autorizzato alla demolizione dei veicoli o dal rivenditore autorizzato al commercio di veicoli (in tal caso, la consegna deve essere finalizzata alla demolizione).

Sono escluse dal beneficio le radiazioni effettuate da soggetti aventi titolo che non abbiano provveduto alla trascrizione della proprietà presso il PRA.

Cumulabilità dei benefici previsti dall'art. 48, comma 5, lett. c-quinquies, della l.r. n. 10/2003

Sempre per l'anno 2023, l'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica e la fruizione del beneficio per la demolizione sono cumulabili se i requisiti prescritti sono pienamente rispettati e assorbono, se più favorevoli, la riduzione del 50% della tassa automobilistica per i veicoli, di potenza termica fino a 100Kw, appartenenti alla classe EURO 6 immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 1 gennaio 2023 a doppia alimentazione benzina/elettrico compresi i veicoli, a ricarica esterna acquistati nello stesso anno. Al termine del triennio si beneficerà della riduzione del 50% della tassa automobilistica per i residui due anni d'imposta. Infatti, il comma 5, lettera c-quinquies) dell'art. 48 della l.r. n. 10/2003, come sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. c) della l. r. n. 34/2022, dispone che la riduzione del 50% per cinque anni della tassa automobilistica sia riconosciuta per veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2023, appartenenti alla classe EURO 6 o superiore, di potenza termica fino a 100Kw.

Laddove sussistano i presupposti, l'agevolazione è cumulabile con analoghe misure stabilite dalla legislazione statale.

8. COME FRUIRE DELL'ESENZIONE TRIENNALE E DEL CONTRIBUTO PER LA DEMOLIZIONE

Ai fini della fruizione dei benefici previsti dall'art. 14, della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34, modificativo dell'art. 44, commi 19 bis2 e 19 bis3, della l.r. n. 10/2003, gli interessati devono:

1. accedere all' **Area Personale Tributi**, raggiungibile al seguente indirizzo:
<http://www.tributi.regione.lombardia.it/Portale/> con autenticazione forte, (SPID, CIE o smart card CRS/CNS provviste di PIN);
2. compilare e trasmettere telematicamente, il modulo relativo alla richiesta del contributo di demolizione indicando il codice IBAN del c/c (bancario o postale) sul quale accreditare il contributo di € 90,00 per la rottamazione del veicolo di proprietà con le caratteristiche tecniche indicate al paragrafo 3. **La richiesta deve essere trasmessa a partire dal 45° giorno successivo alla consegna del veicolo al demolitore.**
3. ai fini dell'esenzione triennale, solo nel caso in cui la proprietà del veicolo rottamato e dell'autovettura acquistata non coincidano con la stessa persona, compilare e trasmettere telematicamente **a partire dal 45° giorno successivo alla consegna del veicolo al demolitore**, dall'Area Personale Tributi, il relativo modulo con l'indicazione dei dati riferiti:
 - alle targhe dei veicoli oggetto di demolizione ed acquisto appartenenti a componenti del medesimo nucleo familiare anagrafico;
 - alla composizione del proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia, quale autocertificazione sulla quale l'Amministrazione Regionale si riserva di effettuare controlli a campione.

Nel caso in cui il veicolo rottamato e l'autovettura acquistata appartengano allo stessa persona, **l'esenzione triennale viene riconosciuta automaticamente** sulla base dei dati provenienti dalle fonti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, SOGEI, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, DTT (Dipartimento Trasporti Terrestri) e P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), già in uso agli uffici regionali, e sulla base delle risultanze del sistema informatico regionale di gestione della Tassa Automobilistica. Pertanto, il soggetto interessato non dovrà procedere a comunicare i dati necessari al riconoscimento dell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica. Le autovetture per le quali è possibile fruire dell'agevolazione, infatti,

sono individuate tramite procedura informatica che attiva automaticamente le esenzioni nel sistema di gestione della tassa automobilistica e produce un flusso di invio delle comunicazioni di riconoscimento agli aventi diritto.

Nelle more del ricevimento della comunicazione relativa al riconoscimento dell'esenzione, l'interessato non dovrà procedere al pagamento della tassa automobilistica per il veicolo acquistato/locato.

In ogni caso, per l'accredito del contributo per la demolizione, occorre inoltrare richiesta dall'Area Personale Tributi con le modalità di seguito illustrate.

MODALITÀ OPERATIVE PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO DEMOLIZIONE

Per permettere a Regione Lombardia di accreditare il contributo di € 90, l'interessato (persona fisica o legale rappresentante di persona giuridica) dovrà, dopo che siano trascorsi 45 giorni dalla consegna del veicolo al demolitore:

- accedere all'Area Personale Tributi con un sistema di autenticazione forte: SPID, CIE o smart card CRS/CNS provviste di PIN, andare su:
Collegamenti rapidi | Richiedi rimborsi, esenzioni e contributi | Ecoincentivi | Contributo demolizione;
- inserire nell'apposito form i dati del proprietario e del veicolo demolito, nonché il codice IBAN del conto corrente su cui accreditare il contributo e inviare la richiesta telematicamente.

MODALITÀ OPERATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ESENZIONE TRIENNALE

Se il veicolo rottamato e l'autovettura acquistata appartengono alla stessa persona, l'esenzione triennale viene riconosciuta **automaticamente** sulla base dei dati presenti sui sistemi informatici per la gestione della Tassa Auto e dell'Agenzia delle Entrate. **Non è pertanto necessario trasmettere alcuna richiesta.**

Se invece il proprietario del veicolo rottamato e il proprietario dell'autovettura acquistata non coincidono, quest'ultimo dovrà, **non prima che siano trascorsi 45 giorni** dalla consegna del veicolo al demolitore:

- accedere all'Area Personale Tributi (con SPID, CIE o smart card CRS/CNS provviste di PIN), compilare e inviare telematicamente l'apposito modulo raggiungibile dal seguente percorso:
Home Page | Collegamenti rapidi | Richiedi rimborsi, esenzioni e contributi | Ecoincentivi | Esenzione triennale bollo.
Il modulo dovrà riportare:
 - la targa del veicolo demolito e quella del veicolo acquistato, appartenenti a componenti del medesimo nucleo familiare,
 - la composizione del proprio nucleo familiare anagrafico (come risulta dallo stato di famiglia) con valore di autocertificazione sulla quale l'Amministrazione Regionale si riserva di effettuare controlli a campione.

Nell'attesa del riconoscimento dell'esenzione, **non si dovrà procedere al pagamento della tassa automobilistica** per il veicolo acquistato/locato. Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato se ne potrà chiedere il rimborso.